



Ordinanza n. 132

Del, 24 MAG 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto del Commissario Prefettizio del 4 aprile 2012)

VISTA la relazione di accertamenti del Comando Polizia Locale, redatta a seguito di sopralluogo, pervenuta in data 8.3.2012 al prot. n. 8775, dalla quale si rileva che i sig.ri:
ANGELA PACE nata a Vicenza il 23.8.1957 residente in Capaccio alla Via Laura 59/b in qualità di comproprietario;
PANNULLO VALENTINA nata a Battipaglia (SA) il 13.3.1984 residente in Capaccio alla Via Laura 59/b in qualità di comproprietario;
PANNULLO DONATELLA nata a Battipaglia (SA) il 5.10.1981 residente in Capaccio alla Via Laura 59/b in qualità di comproprietario;
NADDEO MICHELE nato a Battipaglia (SA) il 19.12.1964, residente in Capaccio alla via Spinazzo in qualità di preposto alla ditta di commercio al minuto in sede fissa denominata "Decoredil srl." con sede in Capaccio alla via Magna Graecia;
hanno posto in essere in Capaccio alla via Magna Graecia, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile riportato in catasto al foglio 23 particella 114, utilizzazione abusiva ad uso commerciale di aree e superfici edilizie destinate ad attività scolastiche;

VISTE le risultanze del sopralluogo dal quali risulta che in assenza di titolo è stata eseguita utilizzazione a deposito ed esposizione di materiali edili di locali dell'immobile ex sede del Liceo Scientifico e nello specifico:

"Al lato ovest fronte strada dell'immobile ex sede del Liceo Scientifico Statale Piranesi adiacente via Magna Graecia si riscontrava l'utilizzo di un locale di m² 20 circa attiguo l'attività di vendita per materiali per l'edilizia, precedentemente adibito ad aula, quale deposito ed esposizione all'interno di esso di materiale edile.

Al lato nord dell'immobile si riscontrava all'interno di un locale di m² 150 circa precedentemente adibito a palestra dell'ex sede del Liceo Scientifico Statale Piranesi il deposito di ulteriore materiale edile destinato alla vendita.

Sulla corte di pertinenza dell'immobile ex sede del Liceo Scientifico Statale Piranesi si rinveniva il deposito di materiale edile, pedane in legno su cui erano poggiati sacchi di materiale usato in edilizia, alcune travi in legno lamellare, nonché la sosta di veicoli e mezzi utilizzati nell'attività."

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona D1.2- artigianale;

Che per i locali in oggetto è stata assentita la destinazione ad uso attività scolastiche con certificato di agibilità n. 3 del 22.2.2012 in esito alla Sentenza TAR Campania n. 1604 del 28.9.2011.

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981 e s.m.i;
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che l'utilizzazione ad uso commerciale dei menzionati locali ed aree è stata eseguita senza titolo;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle attività in parola;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

Ai Sig.ri ANGELA PACE, PANNULLO VALENTINA, PANNULLO DONATELLA, NADDEO MICHELE, come in narrativa generalizzati, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di ripristinare le destinazioni d'uso originarie, rimuovendo quanto apposto abusivamente e descritto in premessa.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla rimozione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, sig.ri ANGELA PACE, PANNULLO VALENTINA, PANNULLO DONATELLA, NADDEO MICHELE, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato; che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite nella Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

D/A



Il Responsabile del Settore
arch. Rodolfo SABELLI

